



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.02.2020

Info/27(R)/02.22/ARERA/Proroga termine contributo al 31 marzo 2020

Sulla materia ARERA si ritrasmette questa info FISE, in calce ripetiamo una info AMIS che chiarisce i soggetti obbligati all'iscrizione e al contributo ARERA

ARERA – Proroga scadenza comunicazione sul versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità – nuova scadenza 31 marzo 2020

Informiamo che con **Determinazione n. 13/DAGR/2020** del 26 febbraio, **ARERA** ha disposto di “prorogare alla data del 31 marzo 2020 il termine per l'invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione per i soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti”.

In materia ricordiamo che lo scorso 17 dicembre ARERA aveva pubblicato la Deliberazione 30 luglio 2019 355/2019/A “Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente dovuto per l'anno 2019 dai soggetti operanti nei settori di competenza” congiuntamente alla Determinazione n. 170/DAGR/2019 che definisce le modalità operative del versamento (v. circolare associativa n. 288/2019). Successivamente, con la Determinazione N. 173/DAGR/2019 la stessa Autorità aveva ritenuto opportuno prorogare il termine di versamento dovuto dagli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti stabilendo la data del 17 gennaio 2020 quale termine ultimo del versamento del contributo, confermando la data del 28 febbraio 2020 quale termine per l'invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione (v. circolare associativa n. 296/2019).

Stando alla nuova determina, Il termine del 17 gennaio, quale termine ultimo per il pagamento del contributo, non è stato modificato.

Nel rimandare al provvedimento richiamato, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info 91(R)/07.19/ARERA: ISCRIZIONE PRESSO ANAGRAFICA OPERATORI DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Data:Mon, 8 Jul 2019 13:13:59 +0200

Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>

Riportiamo in calce per gli operatori interessati, quali le **aziende che hanno in gestione il servizio integrato dei rifiuti**, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi, questa informativa di FISE **relativamente all'iscrizione presso l'Anagrafica Operatori di ARERA** (Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente) a cui sono tenuti gli operatori del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Nella informativa seguente sono illustrate le modalità di iscrizione e tutti e le informazioni sulla tipologia dei soggetti interessati anche con accesso ai link di ARERA. Buona lettura

ARERA – Avvio accreditamento presso l'Anagrafica Operatori

Dal 3 luglio 2019 i **gestori del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione** (spazzamento, raccolta e trasporto, spedizione transfrontaliera, recupero e smaltimento), ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia devono iscriversi all'**Anagrafica Operatori** dell'Autorità secondo quanto disposto dalla deliberazione ARERA 715/2018/R/rif (v. circolare associativa n. 4/2019).

L'accreditamento all'Anagrafica Operatori, come per gli altri settori regolati da ARERA, è essenziale per consentire sia all'Autorità di conoscere i gestori del settore sia ai gestori medesimi di accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità.

L'accreditamento si effettua compilando il modulo *on line* disponibile all'indirizzo <https://www.arera.it/it/anagrafica.htm> dove è possibile trovare anche il manuale contenente le modalità operative per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafica, nonché una breve descrizione delle attività del settore rifiuti (cui i soggetti che le esercitano devono iscriversi).

In particolare, così come indicato nel manuale diffuso da ARERA, sono tenute all'iscrizione le imprese che svolgono attività di:

- ***“raccolta e trasporto: sottende il prelievo di rifiuti urbani, inclusi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, la gestione dei centri di raccolta e le attività di trasporto in impianti di recupero e/o smaltimento. Ai fini dell'iscrizione all'Anagrafica lo svolgimento di tali attività/servizi rileva solo qualora svolto in qualità di concessionario e in virtù di un titolo autorizzativo e dai Comuni in economia.***
- ***spazzamento delle strade: inteso come modalità di raccolta dei rifiuti urbani mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Ai fini dell'iscrizione all'Anagrafica lo svolgimento di tale attività/servizio rileva solo qualora svolta/o in qualità di concessionario e in virtù di un titolo autorizzativo e dai Comuni in economia.***
- ***spedizione transfrontaliera: trasporto internazionale di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 194, d.lgs. n. 152/2006;***
- ***recupero: inteso come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti urbani di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di preparali ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; per un elenco non esaustivo di operazioni di recupero si fa riferimento all'allegato C della parte IV del d.lgs. n.***

152/2006. Sono tenuti all'iscrizione all'Anagrafica anche i gestori degli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani;

- *smaltimento: inteso come qualsiasi operazione diversa dal recupero dei rifiuti urbani, anche qualora l'operazione abbia come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento, ivi inclusi gli interventi successivi alla chiusura del sito di smaltimento si fa riferimento all'Allegato B della parte IV del d.lgs. n. 152/2006; sono tenuti all'iscrizione all'Anagrafica anche i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani."*

Evidenziamo che ARERA - nel manuale per la compilazione dell'anagrafica - precisa che, "i rifiuti urbani sono tutti i rifiuti, anche differenziati, di origine urbana nonché quelli assimilati, indipendentemente dalla diversa classificazione eventualmente assunta in seguito a trattamento".

Seguendo tale indicazione si rileva come l'impostazione di ARERA sia quella di dar peso alla "provenienza" del rifiuto ovvero cosa è rifiuto urbano "all'origine" rispetto a cosa è rifiuto speciale "all'origine".

Rispetto ciò è opportuno chiarire che ARERA assume oggi questa impostazione "estensiva" per sua stessa indicazione (deliberazione 715/2018/R/rif) "limitatamente al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità". ARERA, infatti, non intende (né potrebbe farlo) modificare in senso ampliativo la classificazione dei rifiuti di cui all'art 184 del TUA (la classificazione dei rifiuti è competenza delle norme comunitarie e statali di recepimento) rimanendo invariati ovviamente gli effetti delle norme del TUA e dei Regolamenti attuativi, ai fini de classificazione e gestione delle diverse tipologie dei rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi).

Concludiamo indicando che, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività sopraindicate e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti, di cui all'articolo 184 *ter*, del decreto legislativo n. 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Si rimanda all'indirizzo web <https://www.arera.it/it/anagrafica.htm> (dove sono disponibili oltre il manuale tutte le indicazioni di dettaglio) mentre per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde ARERA 800707337 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it (nell'e-mail è sempre necessario indicare ragione sociale e P.IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente).